P9_TA(2023)0484

Banca europea dell'idrogeno

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2023 sulla Banca europea dell'idrogeno (2023/2123(INI))

(C/2024/4185)

Il Parlamento europeo,

— visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,

— visto l'accordo adottato in occasione della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici svoltasi a Parigi il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi"),

— vista la comunicazione della Commissione, del 16 marzo 2023, sulla Banca europea dell'idrogeno (COM(2023)0156),

— vista la comunicazione della Commissione, del 1° febbraio 2023, dal titolo "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette" (COM(2023)0062),

— vista la comunicazione della Commissione, del 18 maggio 2022, dal titolo "Piano REPowerEU" (COM(2022)0230),

— vista la comunicazione della Commissione, dell'8 luglio 2020, dal titolo "Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra" (COM(2020)0301),

— vista la comunicazione della Commissione, dell'8 luglio 2020, dal titolo "Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico" (COM(2020)0299),

— vista la comunicazione della Commissione, del 10 marzo 2020, dal titolo "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020)0102),

— vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),

— vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2023)0337),

— vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 giugno 2023, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (COM(2023)0335),

— vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 16 marzo 2023, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ("normativa sulle materie prime critiche") (COM(2023)0160),

— vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 16 marzo 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette ("normativa sull'industria a zero emissioni nette") (COM(2023)0161),

— visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica ([1]), attualmente oggetto di revisione,

([1]) GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.

— vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE ([2]), attualmente oggetto di revisione,

— vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ([3]) ("direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili"),

— visto il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE ([4]),

— vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE ([5]), attualmente oggetto di revisione,

— visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 ([6]), attualmente oggetto di revisione,

— vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ([7]),

— vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ([8]), attualmente oggetto di revisione,

— visto il regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas ([9]),

— visto il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 ([10]),

— visto il regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" ([11]),

— visto il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto ([12]),

— visto il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato ([13]),

([2]) GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.
([3]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.
([4]) GU L 234 del 22.9.2023, pag. 1.
([5]) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.
([6]) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.
([7]) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
([8]) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
([9]) GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1.
([10]) GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17.
([11]) GU L 169 del 7.6.2014, pag. 108.
([12]) GU L 157 del 20.6.2023, pag. 11.
([13]) GU L 157 del 20.6.2023, pag. 20.

— visto il regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione ([14]),

— vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 su una strategia europea per l'idrogeno ([15]),

— vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 su una strategia europea di integrazione dei sistemi energetici ([16]),

— vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia ([17]),

— vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo ([18]),

— vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico: visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra in conformità dell'accordo di Parigi ([19]),

— vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione europea: è tempo di agire! ([20]),

— vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2018 su un nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita ([21]),

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 14 giugno 2023, sulla Banca europea dell'idrogeno ([22]),

— visto il parere del Comitato europeo delle regioni, del 30 novembre 2023, sulla Banca europea dell'idrogeno,

— visto l'articolo 54 del suo regolamento,

— visto il parere della commissione per i bilanci,

— vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0379/2023),

A. considerando che l'UE è parte dell'accordo di Parigi e si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e a conseguire la neutralità climatica entro il 2050;

B. considerando che l'idrogeno può essere utilizzato come materia prima, combustibile o vettore energetico e presenta un significativo potenziale in termini di decarbonizzazione dei trasporti pesanti e di altri settori le cui emissioni sono più difficili da azzerare, per i quali l'elettrificazione diretta non è realizzabile o competitiva sotto il profilo tecnologico;

C. considerando che l'idrogeno può essere utilizzato anche per lo stoccaggio dell'energia di ultima istanza per bilanciare il sistema energetico, contribuendo in tal modo all'integrazione del sistema energetico;

D. considerando che l'idrogeno è di per sé un gas a effetto serra indiretto e che vi è una crescente consapevolezza del suo impatto climatico, il quale dovrebbe essere affrontato adeguatamente mediante misure di monitoraggio, prevenzione e mitigazione in stretta cooperazione con l'industria;

E. considerando che la strategia dell'UE per l'idrogeno ha fissato l'obiettivo di installare almeno 40 GW di elettrolizzatori per l'idrogeno rinnovabile e di produrre 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile nell'UE entro il 2030 e che nel piano REPowerEU si propone di integrare tale obiettivo con l'importazione della stessa quantità di idrogeno rinnovabile;

F. considerando che, secondo le stime, gli investimenti complessivi necessari per conseguire tale obiettivo ammontano a 335-471 miliardi di EUR e che sarà necessario un ulteriore investimento di 500 miliardi di EUR per garantire le importazioni del quantitativo previsto di idrogeno rinnovabile;

([14]) GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6.
([15]) GU C 15 del 12.1.2022, pag. 56.
([16]) GU C 15 del 12.1.2022, pag. 45.
([17]) GU C 371 del 15.9.2021, pag. 58.
([18]) GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.
([19]) GU C 23 del 21.1.2021, pag. 116.
([20]) GU C 345 del 16.10.2020, pag. 80.
([21]) GU C 463 del 21.12.2018, pag. 10.
([22]) GU C 293 del 18.8.2023, pag. 127.

G. considerando che l'industria europea di produzione degli elettrolizzatori si è posta l'obiettivo di installare una capacità di produzione di almeno 25 GW entro il 2025, pari a circa 120 GW di capacità installata in Europa;

H. considerando che il costo degli elettrolizzatori è già stato ridotto del 60 % negli ultimi 10 anni e che la Commissione prevede che si dimezzi nel 2030 per effetto delle economie di scala;

I. considerando che le celle a combustibile e gli elettrolizzatori richiedono componenti a forte intensità tecnologica e diverse materie prime critiche, in particolare metalli del gruppo del platino, i cui principali produttori sono ubicati al di fuori dell'UE, spesso in paesi in cui l'attività mineraria è legata a gravi violazioni dei diritti umani, al deterioramento della governance, a conflitti e al degrado ambientale, mentre i produttori situati nell'UE si trovano ad affrontare condizioni operative non competitive;

J. considerando che un mercato dell'idrogeno rinnovabile deve ancora essere realizzato e richiederà un'adeguata protezione dei consumatori e notevoli investimenti per conseguire la decarbonizzazione in tutti quei settori le cui emissioni sono più difficili da azzerare;

K. considerando che occorre incentivare la domanda di idrogeno rinnovabile da parte degli utenti finali in tutti i settori, compresi quelli che potrebbero ricorrere all'idrogeno a basse emissioni di carbonio nella loro transizione verso un'economia decarbonizzata;

L. considerando che la formazione dei prezzi è essenziale per consolidare le fondamenta del mercato dell'idrogeno, indirizzare il sostegno finanziario pubblico e consentire una supervisione normativa e un monitoraggio pubblico efficaci;

M. considerando che, secondo le stime della Commissione, il prezzo dell'idrogeno rinnovabile nell'UE è compreso tra 2,5 e 5,5 EUR al chilogrammo, per effetto del prezzo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e degli elettrolizzatori, mentre il prezzo dell'idrogeno prodotto a partire dai combustibili fossili si attesta intorno a 1,5 EUR al chilogrammo;

N. considerando che i partner e i concorrenti economici a livello mondiale, compresi Stati Uniti e Cina, stanno fornendo un notevole sostegno finanziario alla produzione interna di idrogeno rinnovabile, anche per mezzo della legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione, che promuove l'idrogeno rinnovabile con un credito d'imposta fino a 3 USD al chilogrammo;

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla Banca europea dell'idrogeno; rileva che la denominazione "Banca europea dell'idrogeno" può essere fuorviante, in quanto non si tratta di una banca, bensì di un'iniziativa intesa a fungere da sportello unico efficiente e semplificato per il coordinamento di attività e finanziamenti a sostegno di progetti relativi all'idrogeno rinnovabile lungo l'intera catena di approvvigionamento;

2. esorta la Commissione ad accordare maggiori finanziamenti e visibilità a tale iniziativa, poiché rappresenterà una tappa importante per l'avvio del mercato europeo dell'idrogeno; ritiene che alla Banca europea dell'idrogeno andrebbe attribuita una chiara responsabilità per l'attuazione delle raccomandazioni formulate nella presente risoluzione;

3. ricorda che l'unica forma sostenibile di idrogeno è l'idrogeno rinnovabile; rileva che gli elettrolizzatori rappresentano meno del 4 % della produzione totale di idrogeno nell'UE; osserva che l'idrogeno a basse emissioni di carbonio contribuirà alla transizione verso un'economia a zero emissioni nette e all'espansione del mercato dell'idrogeno;

4. riconosce che la produzione di idrogeno rinnovabile è ad alta intensità energetica; osserva che per conseguire gli obiettivi riguardanti l'idrogeno rinnovabile occorre incrementare la produzione di elettrolizzatori che contengono materie prime critiche; rileva che ciò richiederebbe anche un ampliamento considerevole della capacità di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'ammodernamento della rete energetica;

5. ricorda che, secondo le stime dell'Agenzia internazionale per l'energia, il 32 % della capacità degli elettrolizzatori a livello mondiale sarà localizzata in Europa entro il 2030 se tutti i progetti previsti si concretizzeranno; sottolinea la necessità di mantenere e rafforzare la leadership globale dell'Unione in materia di idrogeno sviluppando un mercato innovativo ed efficiente che colleghi i produttori ai consumatori facendo uso di infrastrutture adeguate;

6. accoglie con favore le proposte della Commissione per una normativa sull'industria a zero emissioni nette, una normativa sulle materie prime critiche e una revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, che contribuirebbero a catene del valore sicure, competitive e resilienti a servizio della maggiore domanda di idrogeno rinnovabile ed elettrolizzatori prodotti nell'UE; sottolinea che la Banca europea dell'idrogeno dovrebbe fungere da complemento alla normativa sull'industria a zero emissioni nette;

7. sostiene fortemente l'adozione di procedure di autorizzazione semplificate e più rapide lungo l'intera catena del valore al fine di incrementare la produzione di idrogeno rinnovabile e promuovere l'innovazione; insiste sul fatto di mantenere l'attuale livello elevato di protezione ambientale in fase di valutazione delle richieste di autorizzazione, razionalizzando nel contempo taluni aspetti ambientali delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e dei processi amministrativi per i progetti riguardanti le energie rinnovabili;

8. ritiene che, per garantire la sovranità industriale dell'UE in un contesto di autonomia strategica aperta, la prima fase di attuazione della Banca europea dell'idrogeno dovrebbe attribuire una netta priorità alla crescita della produzione interna, mentre le fasi successive potrebbero essere ampliate per consentire l'aumento delle importazioni competitive di idrogeno rinnovabile; ricorda che sia il sostegno alla produzione interna che quello alle importazioni dovrebbero rientrare nelle competenze della Banca europea dell'idrogeno;

9. accoglie con favore il ruolo della Banca europea dell'idrogeno nel migliorare la trasparenza in relazione ai flussi, alle transazioni e ai prezzi nel mercato emergente dell'idrogeno; sottolinea che tale funzione è fondamentale per accrescere la fiducia nel mercato, rafforzare la supervisione normativa e il monitoraggio pubblico e orientare la pianificazione integrata dell'infrastruttura energetica;

10. sottolinea che i finanziamenti privati saranno essenziali per la costruzione di un mercato europeo dell'idrogeno rinnovabile e che un mercato efficiente, una volta sviluppato, non dovrebbe dipendere dalle sovvenzioni pubbliche;

11. osserva che un solido quadro normativo dell'UE per il mercato dell'idrogeno può contribuire alla creazione di un mercato ben funzionante; è convinto della necessità di un percorso di prezzo prevedibile e meno volatile per creare una certezza d'investimento per gli investimenti indispensabili ai fini della produzione di idrogeno e della relativa infrastruttura;

12. ritiene che gli atti delegati sui carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica abbiano aumentato la prevedibilità e la certezza per gli investitori; accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un pacchetto sul mercato dell'idrogeno e del gas decarbonizzato; insiste sul fatto di predisporre un contesto normativo coerente e stabile per il settore;

13. sottolinea che, secondo l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, la produzione di idrogeno mediante elettrolisi è ad alta intensità idrica e consuma tra i 18 e i 24 chilogrammi d'acqua per chilogrammo di idrogeno; osserva che il consumo d'acqua è persino superiore se si considera la catena del valore a monte; invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione all'uso efficiente delle risorse e alla direttiva quadro sulle acque ([23]), in particolare per le regioni a rischio di siccità; invita a condurre ulteriori ricerche sulle tecnologie per la desalinizzazione dell'acqua che riducano al minimo il consumo energetico e l'impatto ambientale, in particolare l'inquinamento da salamoia;

14. sottolinea che i distretti dell'idrogeno e le infrastrutture correlate svolgono un ruolo importante in quanto strumenti per sostenere la decarbonizzazione dei distretti industriali, promuovere l'innovazione e contribuire all'economia locale; osserva che tali distretti dell'idrogeno offrono poli sicuri per la domanda e l'offerta di idrogeno in Europa; ritiene che la Banca europea dell'idrogeno abbia la responsabilità di coordinare e sostenere tutti i pertinenti centri di consumo nei distretti dell'idrogeno e di migliorare i progetti faro su vasta scala relativi all'idrogeno;

Sostegno finanziario alla produzione interna di idrogeno rinnovabile

15. accoglie con favore la decisione della Commissione di avviare una prima asta pilota basata sui prezzi per promuovere l'idrogeno rinnovabile; prende atto della dotazione di 800 milioni di EUR nell'arco di dieci anni a sostegno della produzione di idrogeno rinnovabile; invita la Commissione a impegnarsi rapidamente nella valutazione di tale asta pilota per quanto riguarda la sua efficacia e le sue conseguenze macroeconomiche e industriali;

([23]) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

16. prende atto della scelta della Commissione di fornire sostegno sotto forma di premio fisso nella prima asta pilota, in quanto la differenza tra produzione e consumo di idrogeno sarà elevata, almeno all'inizio; insiste sulla fissazione di un premio fisso per le aste future equivalente o più elevato rispetto a quello proposto dagli Stati Uniti nella legge sulla riduzione dell'inflazione; chiede alla Commissione di considerare meccanismi complementari quali sovvenzioni, contratti per differenza e contratti per differenza di carbonio; ritiene che questi meccanismi complementari potrebbero sostenere non solo la produzione ma anche la domanda di idrogeno rinnovabile;

17. ribadisce l'importanza dell'equilibrio geografico e settoriale per consentire la produzione di idrogeno rinnovabile in tutta l'UE e il suo utilizzo da parte dei settori in cui è difficile abbattere le emissioni; sottolinea la necessità di evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze regionali che già esistono a causa del diverso livello di sviluppo del mercato dell'idrogeno; esorta la Commissione a organizzare aste regionali e, a tal fine, a definire regioni sufficientemente vaste per garantire una concorrenza adeguata assicurando nel contempo l'equilibrio geografico; chiede alla Commissione di proporre un criterio di ripartizione al fine di sostenere uno sviluppo regionale uniforme del mercato europeo dell'idrogeno;

18. invita la Commissione a fornire assistenza tecnica agli Stati membri con un basso livello di partecipazione, come previsto dall'ultima revisione della direttiva sullo scambio delle quote di emissione ([24]); sottolinea che tale sostegno dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei richiedenti di tutti gli Stati membri alle aste organizzate nel quadro della Banca europea dell'idrogeno;

19. sottolinea che la Banca europea dell'idrogeno dovrebbe mirare anche ad attrarre i progetti più piccoli e in fase di sviluppo; propone alla Commissione di modificare alcuni elementi dell'organizzazione delle aste, in particolare l'obbligo di una capacità minima installata degli elettrolizzatori e la restrizione relativa al volume massimo dell'offerta, e di considerare la possibilità di mettere in comune le applicazioni, al fine di facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI);

20. chiede alla Commissione di rivalutare e chiarire le norme sulla compatibilità tra il sostegno finanziario pubblico e i finanziamenti forniti nell'ambito della Banca europea dell'idrogeno, tenendo conto del fatto che non vi deve essere il cumulo per gli stessi costi, allo scopo di tutelare un'equa concorrenza tra tutti i richiedenti;

21. sottolinea che le future aste dovrebbero accordare la massima priorità alla vendita di idrogeno rinnovabile ai settori in cui è difficile abbattere le emissioni e ai trasporti pesanti, in particolare il trasporto aereo e navale; ritiene, a tale riguardo, che determinate limitazioni dovrebbero essere incluse nei criteri di ammissibilità delle aste;

22. chiede alla Commissione di non limitarsi a considerare il prezzo, ma di includere anche un chiaro sistema di punti bonus per la classificazione delle offerte; osserva che tale sistema dovrebbe premiare le offerte che offrono il massimo livello di sostenibilità, comportano la creazione di un numero significativo di posti di lavoro e promuovono tirocini e apprendistati di elevato livello qualitativo, nonché la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori;

23. riconosce l'urgente necessità di incrementare la produzione di elettrolizzatori nell'UE; propone di operare una distinzione tra spese di funzionamento e spese in conto capitale; ritiene che il potenziale sostegno alle spese in conto capitale per l'idrogeno a basse emissioni di carbonio dovrebbe essere destinato soltanto agli investimenti che possono contribuire in una fase successiva alla produzione di idrogeno rinnovabile, in particolare all'acquisto di elettrolizzatori, e non dovrebbe coprire le spese di funzionamento per l'idrogeno a basse emissioni di carbonio;

Sostegno non finanziario all'ecosistema dell'idrogeno dell'UE

24. accoglie con favore l'idea della Commissione di promuovere il concetto di "aste come servizi"; ritiene che ciò potrebbe ridurre i costi amministrativi per gli Stati membri e promuovere un percorso realmente europeo di transizione energetica; chiede alla Commissione di valutare tale concetto e di esaminare il suo ulteriore sviluppo per altre tecnologie energetiche rinnovabili; sottolinea che gli oneri amministrativi della procedura di presentazione delle domande dovrebbero essere ridotti quanto più possibile, in modo che i processi di aggiudicazione possano essere gestiti anche dalle PMI;

([24]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

25. propone che la Banca europea dell'idrogeno dovrebbe poter offrire consulenze mirate agli attori privati in merito allo sviluppo di installazioni per l'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio nell'UE; ritiene che tale servizio dovrebbe essere indipendente dal fatto che un richiedente abbia ricevuto o meno finanziamenti dalla Banca europea dell'idrogeno; propone che tale servizio di consulenza ricorra alle competenze della Banca europea per gli investimenti (BEI); propone che le attività dell'alleanza europea per l'idrogeno pulito siano incluse nell'ambito della Banca europea dell'idrogeno al fine di creare un forum fisico in cui i produttori e i consumatori di idrogeno possano incontrarsi per ricevere consulenza e scambiare migliori prassi;

26. sottolinea l'importanza di limitare la frammentazione delle entità dell'UE che si occupano di idrogeno; propone di includere le attività dell'impresa comune "Idrogeno pulito" e in particolare dell'osservatorio per l'idrogeno e le celle a combustibile nel quadro della Banca europea dell'idrogeno; ribadisce che tale inclusione non dovrebbe comportare una riduzione degli investimenti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione;

27. ritiene che un meccanismo di acquisto in comune volontario per l'idrogeno possa contribuire a sviluppare il mercato interno dell'idrogeno e a garantire le importazioni nel quadro della Banca europea dell'idrogeno; sottolinea che gli acquisti in comune faciliterebbero anche gli investimenti nella capacità di produzione di idrogeno rinnovabile, garantirebbero l'approvvigionamento di idrogeno rinnovabile a prezzi abbordabili ed eviterebbero che i consumatori europei si facciano concorrenza reciprocamente;

28. osserva che il meccanismo AggregateEU può servire come riferimento per lo sviluppo del mercato dell'idrogeno nel quadro della Banca europea dell'idrogeno; invita la Commissione a valutare lo sviluppo di un meccanismo per l'aggregazione volontaria della domanda e l'acquisto in comune di idrogeno e, se del caso, presentare una proposta legislativa a tal fine; ritiene che tale valutazione potrebbe essere basata su un'analisi approfondita di adeguati modelli di cooperazione e sulla possibilità di creare sistemi di garanzia, al fine di consentire l'effettiva partecipazione delle imprese più piccole e delle PMI;

29. invita gli Stati membri a utilizzare gli appalti pubblici verdi per favorire i beni prodotti con idrogeno rinnovabile, come l'acciaio utilizzato nella costruzione di edifici e infrastrutture pubblici;

Importazione di idrogeno rinnovabile

30. osserva che, pur a fronte di un aumento della produzione interna di idrogeno rinnovabile, la crescente domanda potrebbe richiedere importazioni da paesi terzi; sottolinea che la Banca europea dell'idrogeno dovrebbe sfruttare le sinergie sull'accelerazione delle importazioni di idrogeno rinnovabile, rispondendo alla crescente domanda del mercato europeo;

31. sottolinea l'importanza di promuovere i corridoi infrastrutturali individuati nella comunicazione della Commissione sul piano REPowerEU, al fine di facilitare le importazioni fino a 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile, sostenendo nel contempo la decarbonizzazione nei paesi partner;

32. ricorda che il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) si applicherà all'idrogeno; sottolinea l'importante ruolo svolto dall'UE nel definire le norme a livello globale e invita la Commissione a istituire un solido sistema di certificazione entro il 31 dicembre 2025, in linea con la direttiva sulle energie rinnovabili riveduta, per le importazioni di idrogeno rinnovabile, equivalente alle norme applicabili alla produzione interna, al fine di garantire condizioni eque per i partner internazionali affidabili;

33. sottolinea che gli investimenti nell'idrogeno rinnovabile da paesi terzi dovrebbero essere soggetti a principi di dovuta diligenza riconosciuti a livello internazionale, quali fra gli altri i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese;

34. esorta la Commissione a elaborare linee guida comprendenti criteri chiari e trasparenti riguardanti l'ammissibilità dei produttori di paesi terzi al sostegno dell'UE, sulla base dei rischi geopolitici e della loro potenziale riduzione attraverso la cooperazione, della disponibilità di risorse per la transizione energetica interna e del loro allineamento ai valori dell'UE e alle norme ambientali e sociali, comprese le condizioni di lavoro e i diritti delle popolazioni indigene;

35. sottolinea che alcune regioni del mondo godono di condizioni decisamente migliori per la produzione di idrogeno rinnovabile grazie all'abbondanza di spazi e di energia elettrica rinnovabile; ricorda che la diplomazia energetica e dell'idrogeno dell'UE dovrebbe promuovere lo sviluppo di mercati dell'idrogeno globali basati su regole, trasparenti e senza distorsioni e dovrebbe consentire ai paesi partner, a livello globale e in particolare nel vicinato dell'UE, di realizzare la loro transizione energetica e di migliorare le loro norme ambientali, sociali e democratiche;

36. sottolinea l'importanza di diversificare i fornitori e di mantenere condizioni eque a livello globale nel fornire sostegno alla produzione di idrogeno rinnovabile nei paesi terzi; propone di imporre l'uso dell'euro per le importazioni di idrogeno rinnovabile che ricevono il sostegno dell'UE, in modo che diventi la valuta di riferimento per lo scambio di idrogeno a livello mondiale;

Sostegno finanziario al trasporto di idrogeno rinnovabile

37. sottolinea che ai fini del successo dell'accelerazione del mercato dell'idrogeno è necessario garantire investimenti sufficienti per sviluppare infrastrutture per l'idrogeno appropriate, non soltanto per collegare domanda e offerta ma anche per immagazzinare e trasportare l'idrogeno in tutta l'UE (ad esempio la rete dorsale europea dell'idrogeno); sottolinea che occorre evitare strozzature e collegamenti mancanti di modo che l'idrogeno possa raggiungere i settori che ne hanno maggiormente bisogno; sottolinea che lo sviluppo di un sistema dell'idrogeno dovrebbe accordare la priorità, ove possibile, alla co-ubicazione della produzione e dell'utilizzo, e consentire le maggiori sinergie possibili con l'infrastruttura esistente per il trasporto di gas naturale;

38. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare gli investimenti privati e, se necessario, a garantire finanziamenti pubblici per nuovi impianti per l'idrogeno e per la riconversione degli impianti attualmente utilizzati per il gas naturale; ritiene che sia le sovvenzioni che i contratti per differenza (di carbonio) con una componente legata ai costi di trasporto possano essere strumenti adeguati per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture per l'idrogeno; sottolinea, in tale ottica, che è opportuno destinare risorse aggiuntive al meccanismo per collegare l'Europa, al fine di aumentare il finanziamento della pertinente infrastruttura, e che è opportuno mobilitare finanziamenti alternativi dell'UE nel quadro della politica di coesione e del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

39. invita la Commissione a incaricare la Banca europea dell'idrogeno del coordinamento della raccolta di tutti i dati pertinenti, pubblicati dalla Commissione, da organizzazioni internazionali o dal settore industriale, in relazione alla produzione, allo stoccaggio, al trasporto, alla distribuzione e al consumo di idrogeno; osserva che tali dati dovrebbero essere resi pubblici, ove possibile, e potrebbero essere utilizzati nel processo decisionale per l'approvazione di infrastrutture legate all'idrogeno nel quadro del regolamento sulle reti transeuropee dell'energia riveduto ([25]);

Semplificazione degli strumenti dell'UE e meccanismi finanziari

40. esprime preoccupazione in merito al fatto che le industrie debbano attualmente gestire un insieme eterogeneo di strumenti di sostegno finanziario diversi per la produzione di idrogeno; invita la Commissione a provvedere affinché la Banca europea dell'idrogeno funga da sportello unico per il finanziamento dell'idrogeno;

41. prende atto della dotazione complessiva di 3 miliardi di EUR destinata alla Banca europea dell'idrogeno che è stata annunciata in occasione del discorso sullo stato dell'Unione del 2022; chiede alla Commissione di specificare la dotazione annuale disponibile per i prossimi cinque anni nell'ambito di ciascun pilastro della Banca europea dell'idrogeno e di preparare una tabella di marcia per le aste programmate; sottolinea che le aste future dovrebbero essere annunciate con almeno 12 mesi di preavviso al fine di assicurare prevedibilità per l'industria;

42. esprime forte preoccupazione in merito alla dotazione complessiva della Banca europea dell'idrogeno se confrontata con le sovvenzioni, gli incentivi e le condizioni d'investimento più attraenti in altre regioni del mondo, in particolare Cina e Stati Uniti; ritiene che l'attuale dotazione di 800 milioni di EUR per la prima asta pilota sia troppo limitata; invita la Commissione a proporre un bilancio adeguato per la Banca europea dell'idrogeno aumentandolo con consistenti risorse aggiuntive nei prossimi anni;

([25]) Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

43. accoglie con favore la revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) in cui la Commissione ha proposto di stanziare un importo supplementare di 5 miliardi di EUR per il Fondo per l'innovazione; chiede che una parte consistente di tale aumento sia assegnata alla Banca europea dell'idrogeno di modo che il Fondo per l'innovazione possa finanziare un maggior numero di progetti; sottolinea che, in aggiunta al Fondo per l'innovazione, occorra individuare finanziamenti alternativi affinché la Banca europea dell'idrogeno sia indipendente dalle variazioni del prezzo del carbonio;

44. invita la Commissione a prendere in considerazione l'indicizzazione dell'inflazione per il premio fisso previsto, al fine di garantire la stabilità e di proteggere i produttori, in particolare quelli di piccole e medie dimensioni, dai possibili aumenti futuri dei prezzi dell'energia, delle materie prime e delle attività operative;

45. osserva che finora la Commissione non ha proposto uno strumento finanziario a sostegno delle importazioni di idrogeno rinnovabile; incoraggia la cooperazione tra la Banca europea dell'idrogeno e i programmi istituiti dagli Stati membri nel caso delle importazioni; chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa per uno strumento finanziario destinato alle importazioni da paesi terzi nel quadro della Banca europea dell'idrogeno, se del caso e compatibilmente con il CBAM;

46. sottolinea la necessità di disporre di personale dedicato per lo svolgimento delle operazioni della Banca europea dell'idrogeno e chiede che siano garantiti finanziamenti adeguati in tal senso; propone di istituire una task force per la Banca europea dell'idrogeno composta da personale di tutti i sevizi competenti della Commissione;

47. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di razionalizzare l'uso dei finanziamenti dell'UE per i progetti relativi all'idrogeno, nonché la proposta legislativa per l'istituzione di una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), in cui l'idrogeno rinnovabile è individuato come tecnologia pulita critica che richiede ulteriore sostegno; chiede il più elevato livello di sinergie tra la STEP e la Banca europea dell'idrogeno;

48. insiste sulla necessità di rendere la Banca europea dell'idrogeno il punto di contatto unico per la fornitura di informazioni sui finanziamenti disponibili a livello nazionale e dell'UE a sostegno di progetti relativi all'idrogeno rinnovabile; propone di fondere la bussola dei finanziamenti pubblici per l'idrogeno con la Banca europea dell'idrogeno e di includere informazioni su tutti gli strumenti finanziari pertinenti, compresi, fra gli altri, il meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonte Europa e il Fondo per l'innovazione, con aggiornamenti periodici;

49. propone che la Banca europea dell'idrogeno crei uno strumento online che consenta all'industria e, in particolare, alle PMI di valutare rapidamente l'eventuale ammissibilità di un progetto relativo all'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio ai finanziamenti dell'UE, che dovrebbe lasciare impregiudicata la decisione finale e non dovrebbe richiedere la fornitura di informazioni riservate;

50. invita la BEI a migliorare l'accesso ai finanziamenti per i progetti relativi all'idrogeno rinnovabile; chiede alla BEI di offrire prestiti a tasso zero o garantiti, che aiutino a garantire finanziamenti a lungo termine e consentano investimenti azionari e di altro tipo nei progetti pertinenti;

51. sostiene l'introduzione di un prezzo massimale per il premio fisso, come proposto dalla Commissione, al fine di evitare l'eccessiva compensazione dei richiedenti che hanno partecipato con successo alle aste; sottolinea che il sostegno dell'UE dovrebbe cessare non appena il prezzo di mercato dell'idrogeno rinnovabile diventa competitivo; esorta la Commissione a monitorare costantemente il costo di produzione e il prezzo di mercato per l'idrogeno rinnovabile e a rivalutare il premio fisso assegnato ai progetti vincenti alla fine di ciascun accordo contrattuale tra produttori e consumatori, o almeno ogni cinque anni;

Trasparenza, responsabilità e relazioni

52. sottolinea la necessità di una relazione annuale della Commissione che valuti i progressi compiuti nello sviluppo del mercato dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio ed esamini le attività della Banca europea dell'idrogeno; chiede che tale relazione analizzi anche la ripartizione geografica dei finanziamenti, il numero di posti di lavoro creati, le variazioni di domanda e offerta, il costo dell'idrogeno rinnovabile rispetto ad altre forme di idrogeno e lo sviluppo di infrastrutture specifiche per l'idrogeno;

53. chiede alla Commissione una valutazione esauriente della Banca europea dell'idrogeno da presentarsi prima della proposta di un nuovo QFP;

° ° °

54. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione a tutte le istituzioni dell'UE e agli Stati membri.